

Iniziativa popolare costituzionale per un salario minimo sociale



Per un
**SALARIO
MINIMO**
sociale!

Pubblicata sul Foglio ufficiale n. 196 del 28 ottobre 2021

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 93 segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa chiedono la seguente modifica:

La Costituzione cantonale è modificata come segue: Art. 13 cpv. 3

³ Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che le assicuri un tenore di vita dignitoso. Esso è definito dalla legge, ma al netto degli oneri sociali non può essere inferiore a quanto riconosciuto dalle prestazioni complementari AVS/AI per il fabbisogno generale vitale, l'alloggio, l'assicurazione malattia e le spese necessarie al conseguimento del salario.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora il diritto di voto: **Fabrizio Sirica** (Locarno), **Massimiliano Ay** (Bellinzona), **Federica Caggia** (Vacallo), **Ivo Durisch** (Riva S. Vitale), **Lorena Gianolli** (Mendrisio), **Laura Riget** (Bellinzona), **Leonardo Schmid** (Locarno).

Cantone		NPA	Comune politico	Controllo (lasciare in bianco)	
No	Nome, Cognome (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Data di nascita (giorno, mese, anno)	Firma autografa		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

AVVERTENZA (art. 96 LEDP)

1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.

2. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.

3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.

4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.

(art. 95 lett. f. LEDP)

È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Il Comitato dell'iniziativa provvederà per l'attestazione del diritto di voto.

Si attesta che le ___ firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Il funzionario incaricato (firma e funzione):		Bollo ufficiale
Luogo	Data	
Firma autografa	Funzione	

La lista anche se incompleta va ritornata al più presto possibile, al più tardi entro il 15 gennaio al Partito Socialista Ticino, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona.